



CONTRATTO PER L'ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

OSPEDALIERA – ANNI 2025 E 2026

Contratto tra l'Azienda Regionale della Salute (ARES) e la Struttura sanitaria denominata **CASA DI CURA S. ANTONIO S.P.A.** codice regionale **200042** per gli anni 2025 e 2026, **CIG: B55823D70B**

L'Azienda Regionale della Salute (ARES) con sede in Selargius (CA) Via Piero della Francesca 1, C.F. e Partita IVA 03990570925, nella persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante Dott. Giuseppe Pintor, C.F. PNTGPP63L14F979K (in forza della Deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 23/42 del 03/07/2024) domiciliato per la carica presso la medesima, da una parte

e

la Struttura sanitaria CASA DI CURA S. ANTONIO S.P.A. (di seguito denominata Struttura) con sede legale ed operativa in Cagliari, via Chironi n. 3, Partita IVA 01061930929, nella persona del legale rappresentante Dott. Emilio Floris, C.F. FLRMLE44P15B354A dall'altra, hanno convenuto e stipulato quanto segue.

Premesso che:

- la Legge regionale n. 24 del 11.09.2020, "Riforma del sistema sanitario regionale riorganizzazione sistematica delle norme in materia Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori riforme di settore "ha istituito l'Azienda regionale della salute (ARES);

- contestualmente all'istituzione dell'ARES è stata disposta la liquidazione di tutte le posizioni attive e passive di tutte le cause pendenti, dalla data di costituzione



dell'Azienda per la tutela della salute e di quelle facenti capo in precedenza alle
soppresse aziende sanitarie;

- all'ARES è attribuita, fra le altre funzioni, la gestione della committenza inerente
all'acquisto di prestazioni sanitarie e socio-sanitarie da privati sulla base dei piani
elaborati dalle aziende sanitarie;

- ai sensi dell'articolo 31 della n. 24 del 11.09.2020, l'ARES stipula contratti con le
strutture private, tenuto conto dei piani annuali preventivi e nell'ambito dei livelli di
spesa stabiliti dalla programmazione regionale;

- la Giunta Regionale della Sardegna, con la deliberazione n.13/12 del 9 aprile
2021, ha approvato la determinazione dei tetti di spesa per l'acquisto da parte
dell'Azienda regionale della Salute delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie dalle
strutture private per il triennio 2021-2022-2023. Approvazione degli schemi di
contratto;

- la Giunta Regionale della Sardegna, con la deliberazione n. 20/70 del 30.06.2022,
ha approvato lo schema di contratto per l'assistenza ospedaliera per il triennio
2022-2024 che sostituisce lo schema precedentemente approvato;

- la Giunta Regionale della Sardegna con deliberazione n.32/40 del 25.10.2022 ha
rideterminato, per gli esercizi 2022 e 2023 i tetti di spesa per l'acquisto da parte
dell'Azienda regionale della Salute delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie dalle
strutture private;

- la Giunta Regionale della Sardegna con deliberazione n. 5/43 del 23.02.2024 e
successiva deliberazione n. 42/65 del 06.11.2024, ha determinato, per il triennio
2024/2026 i tetti di spesa per l'acquisto da parte dell'Azienda regionale della Salute
delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie dalle strutture private e approvato gli
schemi di contratto, stabilendo per l'acquisto di prestazioni di Assistenza



Ospedaliera l'utilizzo dello schema tipo di contratto approvato con deliberazione n. 20/70 del 30 Giugno 2022;

- con la deliberazione n. 32/5 del 18.06.2025, la Giunta Regionale della Sardegna ha approvato lo schema di contratto per l'acquisizione da parte dell'Azienda regionale della salute (ARES) delle prestazioni di assistenza ospedaliera dalle strutture private accreditate, per il biennio 2025-2026;

- la Giunta Regionale della Sardegna, con deliberazione n. 35/26 del 04.07.2025, ha apportato modifiche ai tetti di spesa delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e ospedaliera per gli anni 2025 e 2026;

- la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di sanità, definisce appositi indirizzi per la formulazione dei programmi di attività delle strutture interessate alla stipula di accordi e di contratti e predispone uno schema-tipo degli stessi;

- in base alle disposizioni della Giunta regionale, l'ARES è tenuta a predisporre i contratti con i singoli soggetti erogatori privati sulla base dei livelli di spesa definiti dalla programmazione regionale;

- con la deliberazione della Giunta regionale n. 9/3 del 09.03.2005 è stato ridefinito il tariffario per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera;

- con la deliberazione della Giunta regionale n.37/9 del 25.09.2007 sono state definite le Linee guida per il corretto funzionamento dei posti letto di assistenza ospedaliera a ciclo diurno e in day service;

- con la deliberazione della Giunta regionale n. 60/26 del 05.11.2008, sono stati approvati gli aggiornamenti per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, così come modificati dalla successiva deliberazione della Giunta regionale n. 8/21 del 04.02.2009;



- con la deliberazione della Giunta regionale n.17/3 del 14.04.2009 è stato recepito il D.M. 18.12.2008 “Aggiornamento dei sistemi di classificazione adottati per la codifica delle informazioni cliniche contenute nella scheda di dimissione ospedaliera e per la remunerazione delle prestazioni ospedaliere” e definite le tariffe di riferimento provvisorie per i Raggruppamenti Omogenei di Diagnosi di nuova introduzione;

- con le deliberazioni della Giunta regionale n. 47/42 e n. 47/43 del 30.12.2010 e successive modificazioni ed integrazioni, si è provveduto alla revisione e all'aggiornamento dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi richiesti per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento delle Strutture sanitarie e socio-sanitarie;

- con la deliberazione della Giunta regionale n. 32/75 del 24.07.2012 recante “Adozione Linee guida regionali per la compilazione e la codifica ICD-9-CM della Scheda di Dimissioni Ospedaliere (SDO)” sono state approvate le nuove Linee Guida regionali per la codifica delle informazioni cliniche della Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO) che sostituiscono integralmente il documento approvato il 12 settembre 2011 con la determinazione n. 899 recante “Recepimento dell'Accordo, ai sensi dell'art. 4 del Decreto Legislativo 28.08.1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, concernente l'aggiornamento delle Linee Guida per la codifica delle informazioni cliniche della Scheda di Dimissione Ospedaliera (SDO), di cui all'Accordo Stato Regioni del 6 giugno 2002, rep. Atti n. 1457, approvato nella seduta del 29.04.2010 della Conferenza Stato Regioni”;

- con la deliberazione della Giunta regionale n. 54/8 del 30.12.2024 e ss.mm.ii si è proceduto all'aggiornamento del nomenclatore e catalogo delle prestazioni



specialistiche ambulatoriali erogabili nell'ambito del servizio sanitario regionale e relative tariffe.

Tutto quanto sopra premesso e concordato, le parti come sopra costituite convengono quanto segue:

Articolo 1 - Legittimazione contrattuale e oggetto del contratto

La Struttura CASA DI CURA S. ANTONIO S.P.A. è legittimata alla stipulazione del presente contratto in quanto accreditata con pratica Provvedimento Unico SUAPE n. 8584 del 21/12/2023, rilasciato dal Comune di Cagliari, per effetto delle disposizioni contenute nelle linee regionali di indirizzo per la stipula dei contratti tra soggetti erogatori privati e ARES.

Il presente contratto definisce:

- le caratteristiche delle prestazioni erogabili dalla Struttura;
- il volume delle prestazioni erogabili distinte per livelli (ricoveri per acuti, per riabilitazione, lungodegenza, day service, altro), per discipline (riportate nell'allegato Y al presente atto);
- i tetti di spesa stabiliti dall'ARES (riportati nell'allegato Y al presente atto);
- il sistema tariffario nonché le modalità di remunerazione rispetto alle attività rese in eccesso;
- i controlli che saranno attivati dall'ARES;
- il debito informativo della Struttura verso l'ARES in relazione alle prestazioni erogate;
- le modalità di accesso alle prestazioni.

Articolo 2 - Requisiti di accreditamento

Preliminarmente alla stipulazione del contratto:

- la Struttura dovrà autocertificare la persistenza dei requisiti in base ai quali è stato



	rilasciato l'accreditamento istituzionale da parte della Regione;	
	- l'ARES dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente	
	per i contratti pubblici, quali Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC),	
	certificato di iscrizione al Registro delle imprese rilasciato dal CCIAA. L'ARES deve	
	acquisire la documentazione antimafia di cui all'art. 84 del d.lgs. 06.09.2011, n. 159	
	e s.m.i.	
	Nelle more dell'eventuale completamento del percorso per il rilascio	
	dell'accreditamento definitivo l'ARES potrà richiedere ai competenti servizi delle	
	ASL in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto di accertare che la	
	Struttura non ancora in possesso dell'accreditamento istituzionale possenga i	
	requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi che consentono di adempiere	
	correttamente agli obblighi contrattuali. Le carenze eventualmente riscontrate	
	dovranno essere comunicate all'Assessorato per gli adempimenti di competenza.	
	L'ARES dovrà accertare che le prestazioni erogate siano riconducibili alle attività	
	autorizzate e accreditate dalla Regione e che i volumi di attività siano contenuti	
	entro il tasso di occupazione massimo possibile valutati per disciplina e su base	
	annuale come previsto dall'art. 7 del presente contratto.	
	Le prestazioni eccedenti la tipologia e il numero massimo previsti nel	
	provvedimento di accreditamento non verranno remunerate.	
	La Struttura si impegna al mantenimento dei requisiti citati per tutto il periodo di	
	vigenza del presente contratto e l'ARES si impegna a verificare mediante	
	l'eventuale attivazione dei servizi delle ASL territorialmente competenti la	
	persistenza degli stessi.	
	Articolo 3 - Assetto organizzativo e dotazione organica	
	La Struttura eroga prestazioni di assistenza ospedaliera in regime di ricovero e	



prestazioni di Day service e ambulatoriali con l'assetto organizzativo riportato
nell'allegato X al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.

La dotazione organica della Struttura è specificata nell'elenco nominativo del
personale, controfirmato dal legale rappresentante della medesima, dal quale
devono risultare il codice fiscale, la qualifica, la mansione svolta dal predetto
personale, l'unità operativa di appartenenza, l'impegno orario settimanale di
ciascuno, nonché il tipo di contratto applicato e per il personale medico, la
specializzazione posseduta. Qualora il personale sia addetto a più attività dovrà
essere indicato l'orario dedicato a ciascuna di queste. Tale elenco nominativo dovrà
essere allegato al presente atto.

La Struttura si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'ARES ogni
eventuale successiva modifica della dotazione organica, indicando i medesimi
parametri previsti per l'allegato X e ad autocertificare, al termine di ogni semestre, il
mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione medesima. Tale
autocertificazione sarà comunque oggetto di verifica da parte dell'ARES attraverso i
servizi competenti delle ASL.

L'esistenza di situazioni di incompatibilità ai sensi della normativa vigente in materia
di rapporto di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato
da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale, comporta la risoluzione
del presente contratto, previa formale diffida alla eliminazione dei rapporti di cui sia
stata verificata l'incompatibilità e nel caso in cui perduri l'inadempienza.

Articolo 4 - Ulteriori requisiti di qualità

La Struttura si impegna a promuovere la formazione continua dei propri dipendenti
ed operatori, sia per gli aspetti tecnico-professionali che per ogni aspetto inerente la
gestione della documentazione clinica, dei debiti informativi, amministrativi e



sanitari. La stessa garantisce, inoltre, la piena attuazione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi di cui viene fornita copia all'ARES.

La Struttura si impegna, altresì, al pieno rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali ai sensi della normativa vigente, sia nei trattamenti interni che nelle eventuali comunicazioni esterne.

La Struttura si impegna, anche per conto del proprio personale dipendente, ad utilizzare i predetti dati per le sole finalità previste dal presente contratto e a sottoscrivere lo specifico addendum predisposto dall'ARES.

Articolo 5 - Controlli inerenti il mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento.

L'ARES può, in ogni momento richiedere ai competenti servizi delle ASL di effettuare controlli inerenti al mantenimento, da parte della Struttura, dei requisiti di cui al precedente articolo 2.

La procedura di controllo prevede l'accesso di funzionari dell'ASL presso la Struttura. Al termine delle operazioni viene redatto, in contraddittorio con il legale rappresentante della Struttura o un suo delegato, il verbale di controllo.

Qualora all'ARES venga segnalata la carenza dei predetti requisiti dovrà comunicarlo al competente Servizio dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Il mancato rispetto di tali obblighi costituisce per l'erogatore causa di sospensione dell'accREDITAMENTO ai sensi del combinato disposto della normativa nazionale di cui agli artt. 8 quater e ss. del decreto legislativo 30.12.1992 n. 502 e s.m.i. e della regolamentazione regionale in materia, determina la conseguente sospensione dell'esecuzione del presente contratto.

La Struttura, ai sensi dell'art.1, comma 5 lett. B, D.M. 2.4. 2015, n. 70 è tenuta a



trasmettere alla Regione, annualmente, il proprio bilancio, redatto secondo uno

schema tipo conforme ai principi civilistici.

Il provvedimento di revoca dell'accreditamento da parte della Regione comporta la

risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile del presente contratto.

Le organizzazioni sindacali firmatarie dei CCNL relativi al personale impiegato che,

a seguito di proprie verifiche, riscontrassero la mancata osservanza del

mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione organica, di cui

all'art. 3, possono chiedere l'attivazione di una procedura di accertamento da parte

del Direttore Generale dell'ARES.

Articolo 5 bis - Trattamento e tutela dei lavoratori

La Struttura è obbligata ad erogare le prestazioni oggetto del presente contratto nel

rispetto delle norme vigenti inerenti la tutela e sicurezza dei lavoratori e la tutela

retributiva, previdenziale e assicurativa dei lavoratori, ivi comprese quelle relative

alla regolarità contributiva, alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del

lavoro (artt. 39 e 40 del D.L. 112 del 25.06.2008 e s.m.i.).

La Struttura è obbligata a procedere regolarmente al pagamento delle retribuzioni

nei confronti dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio.

Qualora venisse rilevata la violazione del detto obbligo, su segnalazione delle

OO.SS., l'ARES attiverà un procedimento in contraddittorio con la Struttura, che

dovrà certificare il pagamento delle retribuzioni o motivare l'inadempimento.

Qualora si verificano gravi e/o ripetute violazioni in relazione al detto obbligo, il

contratto si intenderà risolto di diritto.

Articolo 6 - Obiettivi di riferimento

Sono finanziati dal SSR esclusivamente le prestazioni e i servizi che, dovendo

soddisfare i livelli essenziali di assistenza, corrispondono agli obiettivi programmati,



ai requisiti di qualità, di equità di accesso, di appropriatezza clinica ed organizzativa delle prestazioni, risultanti dal contesto del presente contratto, che rientrino nei livelli di spesa complessiva programmati dalla Regione Sardegna.

Nell'arco di vigenza del presente contratto la Struttura, entro il budget programmato ed indicato espressamente nell'art.11 del presente contratto, dovrà perseguire gli obiettivi di interesse regionale:

1) appropriatezza della casistica trattata nei termini stabiliti dall'Accordo AIOP/Confindustria Sardegna/Regione Sardegna anni 2025/2026 "Obiettivo n.1: Appropriatazza della casistica trattata";

2) flessibilità nell'utilizzo dei posti letto come stabilito dall'Accordo AIOP/Confindustria Sardegna/Regione Sardegna anni 2025/2026 Obiettivo n.2 Flessibilità nell'utilizzo dei posti letto;

3) completamento del percorso di adeguamento finalizzato all'accreditamento definitivo e trasmissione bilanci nei termini stabiliti dall'Accordo AIOP/Confindustria Sardegna/Regione Sardegna 2025/2026 Obiettivo n.3.

Gli obiettivi di cui sopra concorrono al mantenimento del livello di attività.

Articolo 7 - Tipologia e volumi di prestazioni

La Struttura si impegna a non superare i volumi di attività contrattati e i tetti di spesa di cui ai successivi artt. 11 e 12 e a distribuire in modo omogeneo l'attività su tutto l'arco dell'anno compatibilmente con le patologie trattate. Le tipologie di attività e i volumi di prestazioni sono indicati nell'allegato Y, che costituisce parte integrante del presente contratto, e devono essere specificate come segue:

- attività di ricovero per acuti, articolato per disciplina, riabilitazione e lungodegenza, con eventuale specificazione del regime (ordinario o diurno) e classe del DRG;
- attività in Day service;



- attività ambulatoriale per esterni per la disciplina per cui la struttura è già autorizzata ed accreditata per il ricovero, nell'ambito del tetto di spesa di cui al citato art.11.

L'attività in Day service è rivolta a pazienti che presentano problematiche cliniche sufficientemente "complesse" da meritare la gestione specialistica in tempi brevi come previsto dalla Deliberazione della Giunta regionale n.37/9 del 25.09.2007 e s.m.i.

Il tetto di spesa complessivo, di cui agli artt. 11 e 12, non è superabile, salvo quanto previsto nei commi successivi. Il tasso di occupazione si calcola su base annuale per dipartimento (o Area) e non per singola disciplina fermo restando che non possono essere superati i volumi di attività fissati per i posti letto accreditati per ciascuna specialità sempre su base annua.

È consentita la compensazione economica dei diversi livelli e sottolivelli e il trasferimento all'interno dei diversi livelli assistenziali degli importi indicati nell'allegato Y, secondo quanto previsto dall'articolo 13 dell'Accordo AIOP/Confindustria Sardegna/Regione Sardegna anni 2025/2026.

Articolo 8 - Accesso alle prestazioni

L'accesso alle prestazioni avviene mediante proposta su ricettario del SSN da parte del medico prescrittore.

La Struttura dovrà verificare l'appropriatezza del livello assistenziale proposto nonché la regolarità amministrativa della prescrizione, in particolare per quanto attiene i dati identificativi dell'utente e la residenza.

Per le prestazioni di day service/ambulatoriali è dovuta la compartecipazione alla spesa da parte dell'utente secondo la normativa vigente per le prestazioni ambulatoriali.



Nel caso in cui venga rilevato il mancato rispetto delle regole sopra riportate, la Struttura è tenuta a non effettuare l'esecuzione della prestazione a carico del SSN.

Articolo 8 bis - CUP Regionale

Le Strutture private accreditate accettano, con riferimento alle prestazioni di specialistica, di mettere a disposizione tutte le proprie agende di prenotazione della quota parte delle prestazioni contrattate a carico del SSN nella piattaforma informatizzata di prenotazione ed erogazione regionale denominata CUP WEB, e che l'accesso alle prestazioni di specialistica avvenga mediante tale piattaforma in misura non inferiore all' 80% dell'importo previsto nell'allegato y per tali prestazioni.

La gestione dell'erogazione delle prestazioni viene effettuata dalla Struttura attraverso la piattaforma CUP WEB, salvo che il mancato utilizzo sia imputabile al malfunzionamento del Sistema Informativo Regionale.

La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo nei confronti dell'ARES, del SSR e del SSN e dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla normativa nazionale, regionale e dalle indicazioni dell'ARES, con particolare riguardo alla necessità di garantire l'interfacciamento con il SISAR (Sistema Informativo Sanitario Regionale) e con la rete telematica regionale in via di realizzazione.

In caso di inosservanza degli obblighi sopra indicati, fatti salvi i casi in cui l'omissione sia imputabile al mancato funzionamento del Sistema Informativo Regionale, viene applicata la sanzione di 1 € per ciascuna ricetta erogata in modalità difforme da quanto sopra riportato, che andrà in decurtazione dai pagamenti delle prestazioni, sempre che ciò non costituisca più grave inadempienza.



Articolo 8 ter - Fascicolo Sanitario Elettronico

La Regione, secondo quanto previsto all'art. 12 del Decreto-legge 18.10.2012, n. 179 e s.m.i., ha realizzato il sistema regionale di Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) che costituisce una raccolta informatizzata di tutti i documenti sanitari dei cittadini prodotti durante il processo di diagnosi e cura dalle strutture sanitarie che lo prendono in carico, sia pubbliche che private.

L'alimentazione del FSE con i dati degli eventi clinici presenti e trascorsi, in maniera continuativa e tempestiva, costituisce un obbligo di legge ex art. 11 del DL n. 34 del 19.05.2020 "DL Rilancio" (convertito dalla legge 17.07.2020, n. 77). Pertanto, è onere della Struttura garantire che i propri sistemi informativi possano trasmettere i documenti sanitari digitali prodotti al sistema FSE della Regione attraverso i canali telematici previsti. Deve inoltre garantire quanto segue:

1) Ogni documento sanitario digitale deve essere trasmesso al FSE. Fanno eccezione i referti che ricadono nelle casistiche di anonimato previste dalla legge;

2) Ogni documento sanitario digitale, oltre alle attese informazioni cliniche, deve riportare obbligatoriamente il Codice Fiscale (CF) del paziente, che deve rigorosamente provenire dalla lettura della Tessera Sanitaria al fine di evitare le omocodie ed errori di imputazione, e deve essere firmato digitalmente;

3) Deve informare gli assistiti che il documento sanitario digitale sarà inviato, una volta pronto, in formato digitale nel FSE a cui potrà accedere con la propria identità digitale SPID o TS-CNS. Nel caso il cittadino non disponga dell'identità digitale lo si deve invitare ad attivarla con le modalità specificate nel materiale divulgativo messo a disposizione nel portale web medir.sardegna salute.it. L'accesso del FSE dei minori o persone sottoposte a tutela deve essere effettuato secondo le disposizioni specifiche regionali;



4) Deve informare il cittadino che il documento sanitario digitale sarà disponibile per la consultazione, salvo diversa indicazione fornita dallo stesso paziente, direttamente al proprio medico curante (MMG o PLS) e che nessun altro operatore sanitario potrà visualizzarlo in assenza del suo consenso esplicito. L'integrazione con il FSE può essere oggetto di apposito messaggio divulgativo o pubblicitario verso i cittadini, da parte del soggetto privato.

L'inosservanza degli obblighi sopra indicati, fatti salvi i casi in cui l'omissione sia imputabile al mancato funzionamento del Sistema Informativo Regionale e salvo disposizioni nazionali e/o regionali sopravvenute, viene applicata la sanzione di 2 € per ciascun documento sanitario digitale prodotto in modalità difforme dai punti sopra riportati, che andrà in decurtazione dai pagamenti delle prestazioni, sempre che ciò non costituisca più grave inadempienza fermo restando quanto previsto nel comma successivo. Fino al 31.12.2026, al fine di consentire alla Struttura di adeguare i propri sistemi informativi per la realizzazione dell'interoperabilità con il FSE secondo gli standard definiti a livello nazionale nell'ambito degli interventi del PNRR-Missione 6, non saranno applicate le sanzioni di cui al periodo precedente.

Articolo 9 - Programmazione e svolgimento dell'attività e caratteristiche delle prestazioni

Nel periodo di vigenza del presente contratto, la Struttura si impegna ad erogare le attività programmate con continuità e regolarità nel corso dell'anno, nel rispetto dei requisiti prescritti dalla vigente normativa, inerenti i diversi aspetti organizzativo e igienico-sanitario, di sicurezza strutturale, ambientale e tecnologica.

La Struttura si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione o giustificazione alla Regione, ai Responsabili dell'ARES e alle ASL delle eventuali interruzioni o sospensioni che, per qualsiasi causa, dovessero intervenire nell'erogazione delle



prestazioni oggetto del presente contratto.

Al fine di garantire la continuità dell'assistenza e un'erogazione omogenea delle prestazioni durante tutto l'arco dell'anno la Struttura si impegna a presentare all'ARES, in accordo con gli altri erogatori privati, entro il termine previsto dalla stessa ARES, un piano attraverso il quale viene garantita, per le diverse tipologie di prestazioni, l'apertura delle strutture durante il periodo estivo e le festività. In caso di mancata comunicazione i giorni di apertura saranno stabiliti unilateralmente dall'ARES. La Struttura si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione o giustificazione ai responsabili dell'ARES e delle eventuali interruzioni o sospensioni che, per qualsiasi causa, dovessero intervenire nell'erogazione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

La mancata presentazione del piano ferie concordato, la mancata adesione al piano ferie predisposto dall'ARES o l'ingiustificata interruzione dell'attività della struttura possono determinare la risoluzione del contratto secondo le procedure previste dall'art. 17 del presente contratto. In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni secondo criteri di qualità ed efficacia in modo che il ricovero e la sua durata siano adeguati alle effettive necessità diagnostico terapeutiche. La Struttura si impegna, in particolare, ad erogare le prestazioni nel regime assistenziale più appropriato, tale da consentire, a parità di beneficio per il paziente, un minore impiego di risorse.

La Struttura si impegna, inoltre, a comunicare al Punto Unico di Accesso (PUA) le dimissioni dei pazienti che necessitano di assistenza sanitaria o sociosanitaria residenziale o domiciliare per l'eventuale attivazione dei servizi di assistenza nel territorio, secondo le modalità e i tempi previsti dalle vigenti disposizioni regionali in materia e comunque almeno 4 giorni prima della data presunta di dimissione.



La Struttura garantisce la regolare registrazione delle prenotazioni e la tenuta delle liste d'attesa sotto la personale responsabilità del Direttore Sanitario.

La Struttura si impegna a ridurre i tempi d'attesa per i ricoveri programmati secondo le linee di indirizzo regionali.

Articolo 10 - Sistema tariffario e valorizzazione economica delle prestazioni

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate in base alle tariffe stabilite dai provvedimenti regionali. A norma dell'art. 1, comma 18, della Legge n. 662 del 23.12.1996, le prestazioni pre e post ricovero rientrano nella tariffa onnicomprensiva relativa al ricovero stesso e, pertanto, non possono costituire un onere aggiuntivo a carico del SSN rispetto all'onere tariffario riferito al DRG del ricovero.

Nel caso in cui entrino in vigore provvedimenti nazionali e/o regionali di aumento o riduzione della valorizzazione economica delle prestazioni, il contratto si intende automaticamente modificato. In tali casi la Struttura ha la facoltà, entro 30 giorni dalla conoscenza dei provvedimenti di cui sopra, di recedere dal contratto a mezzo di formale comunicazione da trasmettere all'ARES e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale tramite PEC.

Ai sensi dell'art. 8-quinquies, comma 2, lettera e-bis) del D.Lgs 30.12.1992, n. 502, si conviene che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari delle tariffe regionali per la remunerazione delle prestazioni sanitarie oggetto del presente contratto, il volume massimo di prestazioni di cui all'allegato Y si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di spesa indicati al successivo art. 11 e 12. In ogni caso, al fine inderogabile di rispettare l'equilibrio economico-finanziario programmato, non è ammissibile un superamento dei limiti di spesa già concordati,



a meno che non sia intervenuto un espresso provvedimento della Giunta Regionale, che individui i risparmi compensativi e/o le necessarie ed ulteriori coperture finanziarie aggiuntive.

Articolo 11 - Tetto di spesa

Il tetto di spesa annuale previsto per l'acquisto delle prestazioni di cui all'art. 7 è il seguente:

anno 2025: € 10.378.950,87 corrispondente ad un importo medio mensile di € **864.912,57;**

anno 2026: € 10.477.166,13 corrispondente ad un importo medio mensile di € **873.097,18.**

Articolo 12 - Superamento del tetto di spesa

La Struttura si impegna a non superare il tetto di spesa annuale di cui all'art. 11, così come specificato nell'allegato Y del presente contratto.

Le parti convengono, inoltre, che in forza del presente contratto non potranno e non dovranno essere remunerate, neanche attingendo dal budget degli anni successivi, le prestazioni eventualmente rese in eccedenza rispetto a quelle che rientrano nel budget annuale assegnato alla Struttura, salvo quanto previsto dal comma successivo.

Qualora gli erogatori non utilizzino la totalità del budget assegnato, le risorse disponibili, nel limite del budget contrattato per le attività di ricovero, dovranno essere redistribuite tra gli erogatori che abbiano prodotto una attività ospedaliera eccedente il budget assegnato in misura proporzionale alle somme fatturate in eccesso da ogni singolo soggetto accreditato. Tale procedura dovrà concludersi entro il 30 aprile successivo all'anno di riferimento. Nel caso in cui, pur rimanendo all'interno del tetto definitivo a livello regionale, qualche Struttura fatturi meno



rispetto al budget assegnato e qualcun'altra superi il proprio tetto, entro il 30 aprile

di ogni anno si procederà alla compensazione come di seguito indicato:

-quantificazione dell'ammontare complessivo degli scostamenti per difetto;

-ripartizione di tale importo tra le Strutture che hanno erogato prestazioni eccedenti

il volume concordato in misura proporzionale alle somme fatturate in eccesso.

Articolo 13 - Registrazione e codifica delle prestazioni

La Struttura si impegna a rispettare le indicazioni nazionali e regionali circa le

modalità di compilazione delle cartelle cliniche e della documentazione sanitaria. La

Struttura codifica nella Scheda di Dimissione Ospedaliera le prestazioni rese

durante il ricovero (con l'indicazione di almeno una procedura in caso di assenza di

intervento), rispecchiando fedelmente quanto contenuto nella cartella clinica e

rispettando le indicazioni contenute nel manuale di classificazione internazionale

delle malattie, traumatismi, interventi e procedure (attuale ICD-9-CM) e nelle linee

guida ministeriali e regionali in vigore per la codifica delle variabili cliniche.

Articolo 14 - Controlli sulle prestazioni e implicazioni economiche

I controlli sulle prestazioni saranno svolti secondo quanto previsto dall'art. 6 e

dell'Accordo AIOP/Confindustria Sardegna/Regione Sardegna 2025/2026 e nel

rispetto dei principi e dei criteri di appropriatezza previsti dalla normativa vigente,

dalle linee guida nazionali e secondo le modalità e i criteri definiti nelle specifiche

direttive regionali. La Struttura è tenuta alla produzione di apposita nota di credito a

fronte della fattura, o parte di essa, contestata. Qualora si rilevi la mancanza di

invio di dette note di credito, si procederà alla decurtazione pari all'1% del budget

assegnato alla Struttura nel periodo di riferimento.

In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizzazione

della documentazione, ove consentito.



Articolo 15 - Fatturazione e riscontri documentazione

Le prestazioni effettuate dalla Struttura sono fatturate all'ARES con cadenza mensile entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento, anche al fine di consentire i controlli di appropriatezza, la regolare trasmissione dei flussi di attività sanitaria alla Regione Sardegna ed al Ministero della Salute nei tempi previsti dal nuovo scadenziario di cui alla nota RAS n. 10623 del 19.04.2012 ed eventuali modificazioni successive.

Le prestazioni di ricovero e le prestazioni di Day-service/ambulatoriali dovranno essere fatturate separatamente.

Nella fattura delle prestazioni di ricovero si dovrà indicare il dettaglio delle attività per acuti, lungodegenza e riabilitazione.

La fattura deve essere accompagnata obbligatoriamente dal tabulato riepilogativo, da copia della richiesta di ricovero SSN, da copia della comunicazione al competente Servizio aziendale per eventuali ricoveri di cittadini stranieri e dal flusso SDO (FILE A), che rappresenta il dettaglio delle prestazioni fatturate e costituisce debito informativo obbligatorio.

Fatto salvo il procedimento di controllo dei ricoveri sulla documentazione clinica da parte dei medici dell'ARES, la regolarità della fattura sarà verificata sulla base del flusso SDO come di seguito specificato;

-l'importo di cui si chiede il pagamento deve essere identico nella fattura e nel flusso SDO;

-i dati contenuti nel flusso SDO devono essere esenti da errori logico formali di 1° livello, così come definiti dalle disposizioni regionali in vigore;

-il DRG deve essere quello assegnato dalla versione del grouper individuato dalla Regione;



-la tariffa attribuita deve essere quella prevista dalle vigenti norme regionali o da eventuali tariffe in decremento definite con accordi aziendali.

Saranno considerate valide e ammissibili al pagamento solo le fatture il cui flusso SDO rispetti tutti i criteri su esposti. I termini per il pagamento decorrono dalla data di ricezione delle fatture validate come sopra.

Per le prestazioni di Day service/ambulatoriali, la fattura deve essere obbligatoriamente accompagnata dal flusso informativo (FILE C), dalla prescrizione su ricettario SSN e da un riepilogo delle prestazioni erogate.

In caso di mancato rispetto del termine previsto per la presentazione della fattura e delle modalità di cui sopra, si procederà alla decurtazione pari all'1% del fatturato nel periodo di riferimento. In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizzazione della documentazione, ove consentito.

Articolo 16 – Pagamenti

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionali.

L'ARES, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura elettronica, unitamente alla documentazione di cui al precedente art. 15, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà al pagamento dell'importo fatturato, fatti salvi eventuali conguagli come di seguito specificato.

L'ARES, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e 5 della L. 136/2010 e della delibera ANAC n. 371 del 27.07.2022 – Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari - si impegna ad effettuare il pagamento delle fatture attraverso bonifici bancari o postali, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato dalla Struttura.



La Struttura è tenuta a comunicare tempestivamente alla S.C. Bilancio ARES e, comunque, entro e non oltre 7 giorni, qualsiasi modifica intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.

La Struttura è tenuta, al fine di assicurare la piena tracciabilità dei pagamenti, a riportare il codice CIG nelle fatture elettroniche emesse in esecuzione al presente contratto.

L'ARES, sulla base delle risultanze dei controlli sanitari e di appropriatezza effettuati, provvederà a quantificare l'importo da conguagliare, anche su fatture relative ai mesi successivi, richiedendo all'erogatore privato l'emissione della nota di accredito, e in tal caso sospendendo contestualmente il pagamento dell'importo contestato, o di addebito (fattura integrativa).

Il pagamento dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto da parte di ogni singolo erogatore privato.

Qualora l'ARES non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l'obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi determinati nella misura e con le modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l'obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell'Erogatore privato interessato.

L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte.

Per le controversie conseguenti ai controlli, si rimanda a quanto previsto dagli articoli 6 e 11 dell'Accordo AIOP/Confindustria Sardegna/Regione Sardegna 2025-2026.



In ogni caso, l'ARES procederà unilateralmente allo storno dalla contabilità delle somme contestate in via definitiva.

Art. 17 - Risoluzione del contratto

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto, secondo la seguente procedura, qualora intervengano le ipotesi di seguito indicate:

- 1) gravi e/o ripetuti inadempimenti delle obbligazioni contrattuali oggetto del presente contratto;
- 2) gravi e/o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza;
- 3) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio;
- 4) gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio;
- 5) gravi e/o ripetute violazioni delle norme dettate a tutela dei lavoratori;
- 6) gravi e/o ripetute violazioni in relazione agli obblighi di cui all'art. 5 bis;

La "ripetuta violazione" è da ritenersi sussistente quando sono inviate alla struttura almeno tre comunicazioni scritte che evidenzino comportamenti riconducibili a ciascuna delle fattispecie sopra riportate.

Qualora l'ARES ravvisi le condotte sopra indicate, ne fa contestazione scritta all'Erogatore, concedendo termine di 15 (quindici) giorni al medesimo per la produzione di documentazione e deduzioni scritte a eventuale confutazione.

L'erogatore potrà all'uopo avvalersi dell'ausilio e dell'assistenza della propria Associazione di categoria rappresentativa delle strutture private accreditate.

Trascorso tale termine, l'ARES valutate le eventuali deduzioni scritte dell'Erogatore ed eventualmente dell'Associazione interpellata e la relativa documentazione potrà quindi procedere alla risoluzione del contratto, ovvero, anche tenuto conto delle



giustificazioni oltre che della entità della violazione, diffidare l'Erogatore alla regolarizzazione, assegnando al medesimo un termine congruo, non superiore comunque a 30 giorni, per provvedere. In difetto di adempimento, l'ARES dichiarerà risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Articolo 18 - Debito informativo

La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo (FILE A, FILE C, CedAP ed eventuali ulteriori flussi) nei confronti dell'ARES, del SSR e del SSN secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale vigente e dalle indicazioni dell'ARES, con particolare riguardo alla necessità di garantire l'interfacciamento con il SISAR (sistema informativo sanitario regionale) e con la rete telematica regionale in via di realizzazione.

In caso di mancato adempimento dei predetti obblighi, per causa imputabile all'erogatore, si procederà a una decurtazione pari all'1% del budget assegnato alla struttura per il periodo di riferimento. Il detto inadempimento può altresì comportare la risoluzione del contratto.

La Struttura è tenuta a comunicare con cadenza semestrale, entro il trentesimo giorno dell'ultimo mese entro il quale assolvere l'obbligo, il numero delle prestazioni di ricovero ospedaliero per solventi erogate. Nel caso in cui tale obbligo non sia osservato si procederà a una decurtazione pari all'1% del fatturato per il periodo di riferimento.

In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizzazione della documentazione, ove consentito.

Articolo 19 - Modifica del contratto

In presenza di significative variazioni nella riorganizzazione dell'offerta da parte delle strutture a gestione diretta e delle altre strutture pubbliche, le Parti si riservano



di ricontrattare la tipologia e il volume delle prestazioni assegnate.

Articolo 20 - Durata del contratto

Gli effetti del contratto decorrono dal 01.01.2025 fino al 31.12.2026. È escluso il rinnovo tacito.

Il contratto è redatto in duplice copia, una per ogni contraente.

In caso di modifiche legislative e/o regolamentari nazionali e/o regionali, incidenti sul contenuto del contratto, l'ARES procede alla modifica ed integrazione unilaterale del presente contratto. In tali casi la Struttura ha facoltà, entro 30 giorni dalla conoscenza della modifica ed integrazione di cui sopra, di recedere dal contratto dandone formale comunicazione all'ARES e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale tramite raccomandata A/R o PEC.

Articolo 21 - Registrazione e regime fiscale

Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, parte I del D.P.R. 16.10.1972, n. 642 e s.m.i. ed è soggetto inoltre, a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10, della parte 2^a della Tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Le spese di bollo sono a cura e a carico della struttura erogante. Il pagamento dell'imposta di bollo può avvenire in maniera virtuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 e seguenti del DPR n. 642/1972 e s.m.i.

Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiedere la medesima registrazione.

Le attività, le prestazioni ed i servizi disciplinati ed organizzati tramite il presente accordo sono esenti I.V.A. ai sensi dell'art. 10 comma 19 del D.P.R. n. 633/72, in quanto si tratta di scambi di attività tra Strutture sanitarie pubbliche e private che, nell'organizzazione congiunta dei servizi, rivolti esclusivamente alla tutela della salute dei cittadini, identificano i loro comuni scopi istituzionali ai sensi delle



disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 502/92, e s.m.i. e relativi provvedimenti attuativi.

Copia del contratto sottoscritto dalle parti dovrà essere inviato da ARES via PEC all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale.

Articolo 22 - Lodo arbitrale

Per quanto riguarda la risoluzione di eventuali controversie che dovessero insorgere in merito all'applicazione del presente contratto potrà essere devoluta, su richiesta di una delle Parti, alla:

1) Commissione paritetica prevista dall'articolo 10 dell'Accordo AIOP/Confindustria Sardegna/Regione Sardegna per il biennio 2025-2026;

2) ad un collegio arbitrale che deciderà la controversia nel rispetto delle norme inderogabili degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile, dandone comunicazione all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale.

Il Collegio sarà composto da un componente scelto dall'Azienda, da un componente scelto dalla struttura e da un Presidente nominato dall'Azienda e dalla struttura, ovvero in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Cagliari.

Delle riunioni viene redatto verbale sottoscritto dai componenti e custodito agli atti dell'ARES. Il Collegio nella sua prima seduta determinerà, e comunicherà ai soggetti interessati, l'importo presumibile dei suoi compensi totali.

L'arbitrato si svolgerà nel rispetto delle norme inderogabili degli articoli 806 e seguenti del codice di procedura civile e le parti regoleranno i rapporti economici derivanti dal lodo arbitrale entro 90 giorni dalla modifica dello stesso. Per quanto concerne i controlli, è prevista la possibilità di ricorrere, in seconda istanza, al lodo arbitrale, sempre su richiesta di una delle parti, anche per i contenziosi Azienda-struttura privata erogatrice.



Articolo 23 - Approvazione clausole

Si approvano espressamente, dopo averle lette ed esaminate, le clausole contenute nei sotto indicati articoli del presente contratto:

- **Articolo 5 - Controlli sul mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento;**

- **Articolo 5 bis - Trattamento e tutela dei lavoratori;**

- **Articolo 8 bis - CUP Regionale;**

- **Articolo 9 - Programmazione e svolgimento dell'attività e caratteristiche delle prestazioni;**

- **Articolo 12 - Superamento del tetto di spesa;**

- **Articolo 17 - Risoluzione del contratto;**

Articolo 24 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rimanda alle disposizioni vigenti in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale e a quanto previsto dall'Accordo AIOP/Confindustria Sardegna/Regione Sardegna 2025-2026.

IL DIRETTORE GENERALE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE STRUTTURA

Dott. Giuseppe Pintor

Dott. Emilio Floris



Allegato X - Elenco personale	
DENOMINAZIONE STRUTTURA:	CASA DI CURA S. ANTONIO - CODICE STRUTTURA 200 042
RAGIONE SOCIALE:	SPA
SEDE LEGALE:	VIA CHIRONI N. 3
SEDE OPERATIVA:	VIA CHIRONI N. 3

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	* N° ORE SETTIMANALI	QUALIFICA PROFESSIONALE	SPECIALIZZAZIONE (PERSONALE MEDICO) / MANSIONE (PERSONALE NON MEDICO)	TIPO DI CONTRATTO	UNITA' OPERATIVA
STORELLI	UGO	STRGUO54D02B354W	25	DIRETTORE SANITARIO	Manager sanità pubblica e organizzazione e gestione sanitaria	COLLAB.PROF.LE	
AMICO	DANIELA	MCADNL66B62B354F	36	Centralinista	Centralinista	DIPENDENTE	Servizi generali
ARESU	ANNA	RSANNA48T56G122U	19	Dir.Amministrativo	Revisore Contabile	COLLAB.COORD.	
ARESU	ANTONELLO	RSANNL69M23H118T	36	O.S.S.	O.S.S.	DIPENDENTE	Chirurgia
ATZEI	CINZIA	TZACNZ64H61L122R	36	Infermiera	Infermiera	DIPENDENTE	Medicina II
ATZENI	DAVIDE	TZNDVD91A06B354F	36	Operaio manutentore	Operaio manutentore	DIPENDENTE	Servizi generali
BACCHIDDU	CARLO	BCCCRLL66D29E441S	36	Fisioterapista	Fisioterapista	DIPENDENTE	Riabilitazione
BACCHIDDU	RENATA	BCCRNT67H64B354J	30	Fisioterapista	Fisioterapista	DIPENDENTE	Riabilitazione
BITTI	MAURO	BTTMRA63T08C665K	36	Infermiere	Infermiere	DIPENDENTE	Chirurgia
BOI	M.LUISA	BOIMLS73L68B354I	36	O.S.S.	O.S.S.	DIPENDENTE	Chirurgia
CADEDU	RODOLFO	CDDRLF62H06B354I	36	Infermiere	Infermiere	DIPENDENTE	Riabilitazione
CAPPAI	IGNAZIO	CPPGNZ66S08B354S	36	Infermiere	Infermiere	DIPENDENTE	Medicina II
CARA	CRISTINA	CRACST75H69B354O	36	Infermiera	Infermiera	DIPENDENTE	Medicina II
CARDIA	FABIO	CRDFBA71D29B354A	36	O.S.S.	O.S.S.	DIPENDENTE	Riabilitazione
CARRUCCIU	ROBERTA	CRRRRT73T68B354Z	36	Centralinista	Centralinista	DIPENDENTE	Servizi generali
CASTI	SARA	CSTSRA95P61B354Q	36	Infermiere	Infermiere	DIPENDENTE	Medicina II
COCCO	ELISABETTA	CCCLBT67D49D994I	36	O.S.S.	O.S.S.	DIPENDENTE	Riabilitazione
COGONI	FRANCESCO	CGNFNC68H22H118C	36	O.S.S.	O.S.S.	DIPENDENTE	Medicina II
CONTU	MARTINA	CNTMTN96L43F808A	36	Infermiera	Infermiera	DIPENDENTE	Gastro
CORDA	GIUSEPPE	CRDGPP60L04H118E	36	O.S.S.	O.S.S.	DIPENDENTE	Chirurgia
DAMU	NICOLA	DMANCL89E24B354P	36	O.S.S.	O.S.S.	DIPENDENTE	Chirurgia
DEMURU	SONIA	DMRSNO86P44I851W	36	Infermiera	Infermiera	DIPENDENTE	Riabilitazione
DESSALVI	DAMIANO	DSSDMN71A25I797A	36	O.S.S.	O.S.S.	DIPENDENTE	Serv. Farmaceutico
DESSALVI	ANTONIA	DSSNTN69H55B354C	36	O.S.S.	O.S.S.	DIPENDENTE	Riabilitazione
DUMITRASC	LUMINITA	DMTLNT74P43Z129K	36	Infermiera	Infermiera	DIPENDENTE	Riabilitazione
DUMITRESCU	DENISA CLAUDIA	DMTD5C68B62Z129C	36	Infermiera	Infermiera	DIPENDENTE	Chirurgia
FANNI	FEDERICA	FNNFRC93L54B354V	36	Impiegata	Impiegata	DIPENDENTE	Amministrazione
FARRIS	ROBERTA	FRRRRT69M57B354M	36	Impiegata	Impiegata	DIPENDENTE	Amministrazione
FRAU	GIANFRANCO	FRAGFR70C03B675C	36	impiegato	impiegato	DIPENDENTE	Amministrazione
FRAU	ANTONELLA	FRANNL97H42E336C	36	Infermiera	Infermiera	DIPENDENTE	Chirurgia
IBBA	PIERGORGIO	BBIPGR63H17Z112V	36	Infermiere	Infermiere	DIPENDENTE	Chirurgia
LARGIU	NICOLA	LRGNCL83B27G113Q	36	Infermiere	Infermiere	DIPENDENTE	Chirurgia
LEBIU	ALESSIA	LBELSS95T57B354J	36	Infermiere	Infermiere	DIPENDENTE	Chirurgia



LECIS	FILIBERTO	LCSFBR81B07B354V	36	O.S.S.	O.S.S.	DIPENDENTE	Chirurgia
LOSTIA DI S.SOFIA	ENRICA	LSTNRC66D56B354Z	30	Fisioterapista	Fisioterapista	DIPENDENTE	Riabilitazione
LUTZU	VALENTINA	LTZVNT82D41B354E	36	Impiegata	Impiegata	DIPENDENTE	Accettazione
MELIS	ELISABETTA	MLSLBT73M63B745B	36	Infermiera	Infermiera	DIPENDENTE	Riabilitazione
MELONI	MARIA GRAZIA	MLNMGR65B64B354U	21	Centralinista	Centralinista	DIPENDENTE	Servizi generali
MELONI	FRANCESCA	MLNFNC98L55B354T	36	Infermiera	Infermiera	DIPENDENTE	Gastro
MEREU	GIOVANNI	MREGNN95A20B354F	36	Infermiere	Infermiere	DIPENDENTE	Urologia
MOI	MARCO	MOIMRC77S16E281N	36	Infermiere	Infermiere	DIPENDENTE	Chirurgia
MULANA	PAMELA	MLNPML72D49B354K	30	Infermiera	Infermiera	DIPENDENTE	Urologia
MURGIA	ILARIA MARIA	MRGLMR00H53B354S	36	Infermiere	Infermiere	DIPENDENTE	Chirurgia
NICOLA	CAMELIA EUGENIA	NCLCLG77M42Z129H	36	Infermiera	Infermiera	DIPENDENTE	Riabilitazione
ORRU'	DONATELLA	RRODTL65R44F383C	36	O.S.S.	O.S.S.	DIPENDENTE	Medicina II
PADURARU	ANCA ECATERINA	PDRNCT81L54Z129F	36	Infermiera	Infermiera	DIPENDENTE	Medicina II
PASOI	MIHAELA DANA	PSAMLN81E70Z129G	36	Infermiera	Infermiera	DIPENDENTE	Riabilitazione
PETTINAU	FABIANA	PTTFBN86S44B354W	36	Impiegata	Impiegata	DIPENDENTE	Amministrazione
PILI	ROBERTA	PLIRRT74R55B354Q	36	Infermiera	Infermiera	DIPENDENTE	Medicina II
PILIA	CATIUSHA	PLICSH73B57B354O	36	Infermiera	Infermiera	DIPENDENTE	Riabilitazione
PILLOSU	MARIA	PLLMRA90A53B354Q	36	Infermiera	Infermiera	DIPENDENTE	Gastro
PILUDU	ANDREA	PLDNDR65R26H119C	36	O.S.S.	O.S.S.	DIPENDENTE	Chirurgia
PILUDU	STEFANIA	PLDSFN71C55H118D	36	O.S.S.	O.S.S.	DIPENDENTE	Riabilitazione
PIRAS	MARIA IGNAZIA	PRSNGN69E51B354C	36	Impiegata	Impiegata	DIPENDENTE	Amministrazione
PIRAS	STEFANIA	PRSSFN88T65G912N	36	Infermiera	Infermiera	DIPENDENTE	Chirurgia
PIREDDA	GIUSEPPE	PRDGPP87B07B354M	36	O.S.S.	O.S.S.	DIPENDENTE	Riabilitazione
PIREDDA	PATRIZIO	PRDPRZ66C11B354U	36	O.S.S.	O.S.S.	DIPENDENTE	Chirurgia
PIREDDU	CLAUDIO	PRDCLD97B23B354R	24	Religioso	Servizi Religiosi	DIPENDENTE	Servizi Religiosi
PITTONI	MIMMA	PTTMMM60T57B745I	36	Infermiera	Infermiera	DIPENDENTE	Chirurgia
PORCU	STEFANO	PRCSFN64H20D969D	36	Infermiere	Infermiere	DIPENDENTE	Riabilitazione
RABATTI	GIUSEPPE	RBTGPP67B11B354U	36	Infermiere	Infermiere	DIPENDENTE	Chirurgia
ROCCA	ALESSIA	RCLSS598P62B354R	36	Infermiere	Infermiere	DIPENDENTE	Medicina II
ROTARESCU	EUGENIA	RTRGNE73D41Z129O	36	Infermiera	Infermiera	DIPENDENTE	Riabilitazione
SALIS	IVAN	SLSVNI89C31B354M	36	Operaio manutentore	Operaio manutentore	DIPENDENTE	Servizi generali
SANNA	IGNAZIO	SNNGNZ58B13B354R	36	Impiegato	Impiegato	DIPENDENTE	Accettazione
SATTA	ANTONELLA	STTNNL62L70B354K	30	Fisioterapista	Fisioterapista	DIPENDENTE	Riabilitazione
SCIONI	IGNAZIO LORENZO	SCNGZL76R12B354D	36	Operaio manutentore	Operaio manutentore	DIPENDENTE	Servizi generali
SECHI	STEFANIA	SCHSFN76R53B354K	36	Impiegata	Impiegata	DIPENDENTE	Amministrazione
TATTI	VALERIA	TTTVLR02L47I851T	36	Infermiera	Infermiera	DIPENDENTE	Medicina II
TRUDU	PAOLA	TRDPLA67H65B354H	36	Infermiera	Infermiera	DIPENDENTE	Medicina II
TULIFERO	SABRINA	TLFSRN67L52B354F	36	Infermiera	Infermiera	DIPENDENTE	Chirurgia
URRU	ANTONIO	RRUNTN50T09A380P	30	T.S.R.M.	Serv. Sanitari	DIPENDENTE	Serv. Sanitari
VIVANET	LUCIANO	VVNLGN70T13B354L	36	Infermiere	Infermiere	DIPENDENTE	Medicina II
ZONCA	ENRICA	ZNCNRC89S48B354T	36	Infermiera	Infermiera	DIPENDENTE	Chirurgia
ZONCA	PAOLA	ZNCPLA71C51B354G	36	Impiegata	Impiegata	DIPENDENTE	Amministrazione
ZUDDAS	ANTONIETTA	ZDDNNT68P63B354Q	36	O.S.S.	O.S.S.	DIPENDENTE	Riabilitazione
ATZORI	MARIO	TZRMRA50D25B354U	15	Urologo	Urologia	LIBERO - PROF.LE	
BADESSI	FRANCESCO	BDSFNC47T18A357R	10	Chirurgo	Chirurgia	LIBERO - PROF.LE	
BECCARIS	ALESSANDRA	BCCLSN64L46B354D	38	Responsabile	Reumatologia	DIPENDENTE	Aiuto Dirigente
CARTA	OLIVIA	CRTLVO75B68E441F	7	Anestesista	Anestes. e rianimaz.	LIBERO - PROF.LE	



				Responsabile Un.Funz.Gastr.e Med.Generale			
CITARELLA	CINZIA	CTRCNZ58M56L142C	30	Vice Direttore Sanitario	Gastr.Endosc.digest.	LIBERO - PROF.LE	Gastro
CITTADINI	RENATO	CTTRNT62A25B354T	30	Responsabile Ortopedia	Ortopedia e traumat.	DIPENDENTE	Aiuto Dirigente
COCCO	DAVIDE	CCCDUD66L02E281X	38	Medico Geriatra		DIPENDENTE	Lungodegenza
CORRIAS	GIOVANNI ANTONIO	CRRGNN78M05B354R	36	Guardie Mediche		LIBERO - PROF.LE	
SCHIFFINI	PAOLO MARIO	SCHPMR46A11B745I	10	Responsabile Radiol.	Radiologia, Radioscopia	LIBERO - PROF.LE	
DANZA	CARLO	DNZCRL78R18H856H	10	Otorino	Otorinolaringoiatria	LIBERO - PROF.LE	
DEIANA	LORENZO	DNELNZ75H12H856U	7	Anestesista	Anestes. e rianimaz.	LIBERO - PROF.LE	
DEIANA	CRISTIANO	DNECST80L16B354T	6	Anestesista	Anestes. e rianimaz.	LIBERO - PROF.LE	
DE GREGORIS	MICHELA	DGRMHL75P70E087U	10	Otorino	Otorinolaringoiatria	LIBERO - PROF.LE	
DI NUNZIO	ALFONSO	DNNLNS68R14H501U	10	Ortopedico	Ortopedia e traumat.	LIBERO - PROF.LE	
ENNAS	ORNELLA	NNSRLL54A52B354X	10	Anestesista	Anestes. e rianimaz.	LIBERO - PROF.LE	
FANARI	IGNAZIO	FNRGNZ68E11F840R	30	Ortopedico	Ortopedia e traumat.	DIPENDENTE	
FARCI	SALVATORE	FRCSVT55C04F867F	10	Anestesista	Anestes. e rianimaz.	LIBERO - PROF.LE	Responsabile
FLORIS	FABIO	FLRFBA42D22B354G	30	Responsabile	Urologie e ginecologia	LIBERO - PROF.LE	Resp.Raggrup.Chir.
FLORIS	EMILIO	FLRMLE44P15B354A	20	Responsabile	Cardiologia, Radiodiagn.	LIBERO - PROF.LE	Resp.Raggrup.Med.
FULGHERI	PATRIZIA	FLGPRZ66H46B354K	2	Medico Neurologo	Neurologia	LIBERO - PROF.LE	
GALLESE	NANDO	GLLNND54R14A515Y	10	Chirurgo	Chirurgia urg. e Toracica	LIBERO - PROF.LE	
LAI	MARCO	LAIMRC80P13B354T	6	Anestesista	Anestes. e rianimaz.	LIBERO - PROF.LE	
OPPO	MARIA	PPOMRA95R50G113Z	12	Logopedista	Logopedista	LIBERO - PROF.LE	
LUBELLI	MARCO	LBLMRC69R23B354Q	10	Radiologo	Radiologia	LIBERO - PROF.LE	
MAROGNA	PATRIZIA	MRGPRZ61H54B354L	2	Medico Competente L.626/94	Medicina del lavoro	LIBERO - PROF.LE	
MAURANDI	GIOVANNI BATTISTA	MRNGNN59H24B789K	30	Chirurgo	Chirurgia oncologica	DIPENDENTE	Aiuto Dirigente
MELIS	ALBERTO	MLSLRT58D26B745D	2	Anestesista Oculistica	Anestes. e rianimaz.	LIBERO - PROF.LE	
MERCENARO	MAURIZIO	MRCMRZ64R20B354H	19	Chirurgo	Chirurgia oncologica	DIPENDENTE	Chirurgia
MURGIANO	MARA	MRGMRA54D55D612G	12	Fisiatra Riabilitazione	Medicina fisica e riabil.	LIBERO - PROF.LE	
MATTO	ROMINA	MTTRMN71P60F979Z	7	Anestesista	Anestes. e rianimaz.	LIBERO - PROF.LE	
TOLU	DANIELE	TLODNL72B11B745V	7	Anestesista	Anestes. e rianimaz.	LIBERO - PROF.LE	
CHIARELLO	EMANUELE	CHRMNL61H02F205U	7	Anestesista	Anestes. e rianimaz.	LIBERO - PROF.LE	
SOLINAS	ALESSANDRO	SLNLSN75E21A192W	7	Anestesista	Anestes. e rianimaz.	LIBERO - PROF.LE	
LONI	ANNA RITA	LNONRT71D49H118P	7	Anestesista	Anestes. e rianimaz.	LIBERO - PROF.LE	
ORRU'	VALENTINA	RROVNT67D58B354P	38	Medico Riabilitazione	Medicina dello sport	DIPENDENTE	Riabilitazione
PARNANZINI	DANIELE	PRNDNL84R22H501C	20	Urologo	Urologia	LIBERO - PROF.LE	
PELUFFO	GIOVANNI	PLFGNN46L23B354M	10	Ortopedico	Ortopedia e traumat.	LIBERO - PROF.LE	
MOLLE	GIANCARLO	MLLGCR59T10B354R	20	Cardiologo	Cardiologia	LIBERO - PROF.LE	
PILERI	GIOVANNI	PLRGNN54T03B354R	10	Chirurgo	Chirurgia	LIBERO - PROF.LE	
PORRU	GIOVANNA	PRRGNN67E60B354X	38	Assistente Med.Gener.	Malattie infettive	DIPENDENTE	Raggruppam. Medicina
DEMURTAS	ADRIANO	DMRDRN56H10B354H	18	Ortopedico	Ortopedia e traumat.	LIBERO - PROF.LE	
PUDDU	STEFANIA	PDDSFN75M71B791B	8	Chirurgo Vascolare	Chirurgia vascolare	LIBERO - PROF.LE	
CARA	PIER PAOLO	CRAPPL57H27B354A	18	Ortopedico	Ortopedia e traumat.	LIBERO - PROF.LE	
SCHIRRU	GIAMBATTISTA	SCHGBT71E08B354U	30	Ortopedico	Ortopedia e traumat.	DIPENDENTE	Chirurgia
SECHI	RAFFAELE	SCHRFL56H25B354P	10	Chirurgo	Chirurgia	LIBERO - PROF.LE	
SIAS	STEFANIA	SSISFN85P48B354J	7	Anestesista	Anestes. e rianimaz.	LIBERO - PROF.LE	
SOLARINO	SERGIO MANUEL	SLRSGM58C16B220X	4	Responsabile Oculist.	Oftalmologia	LIBERO - PROF.LE	
SIOTTO PINTOR	ROBERTA	STTRRT76H55B354N	6	Oculista	Oftalmologia	LIBERO - PROF.LE	



SOTGIU	MARIO VINCENZO	STGMVN85L07B354S	30	Medico Gastroenterol.		DIPENDENTE	Raggruppam. Medicina
SPANU	GIOVANNI	SPNGNN86R07B354C	2	Anestesista Oculistica	Anestes. e rianimaz.	LIBERO - PROF.IE	
TITI	YASIR	TTIYSR70E25Z226L	6	Oculista	Oftalmologia	LIBERO - PROF.IE	
TROVATO	DANIELA	TRUDNL67M59B354H	38	Medico Geriatra		DIPENDENTE	Raggruppam. Medicina
USAI	M.MAURA	SUAMMR58E65H118A	38	Medico Chirurgo Vice Direttore Sanitario	Oftalmologia	DIPENDENTE	Raggruppam. Medicina
CORONA	SARA	CRNSRA96M43G113I	40	Biologa	Biologia	Dipend. S.A.spa	Raggruppam. Biologia
SARRITZU	FEDERICA	SRRFRC77S59B354G	38	Biologa	Biologia	Dipend. S.A.spa	Raggruppam. Biologia
ZUCCA	MARIA VITALIA	ZCCMVT60B68L202C	30	Biologa responsabile	Biologia	Dipend. S.A.spa	Raggruppam. Biologia
CUCCURU	DANIELA	CCCDNL68R67B354S	36	FISIOTERAPISTA	FISIOTERAPISTA	COOP.SALUS S.R.L.	Riabilitazione
GARAU	FERNANDO	GRAFNN56H16H118U	10	FISIOTERAPISTA	FISIOTERAPISTA	COOP.SALUS S.R.L.	Riabilitazione
MASSENTI	MARIA PAOLA	MSSMPL69C57F979X	36	FISIOTERAPISTA	FISIOTERAPISTA	COOP.SALUS S.R.L.	Riabilitazione
SULIS	FRANCESCO	SLSFNC72E61I452T	33	FISIOTERAPISTA	FISIOTERAPISTA	COOP.SALUS S.R.L.	Riabilitazione
ASPROTTI	SERGIO	SPRSRG76S29B354R	18	O.S.S.	O.S.S.	COOP.SALUS S.R.L.	Chirurgia
ATZORI	ENRICO	TZNNRC76D26B354J	33	O.S.S.	O.S.S.	COOP.SALUS S.R.L.	Riabilitazione
CARTA	FRANCESCO	CRTFNC82E29B354I	18	O.S.S.	O.S.S.	COOP.SALUS S.R.L.	Riabilitazione
CASULA	BRUNA	CSLBRN60H52I765F	33	O.S.S.	O.S.S.	COOP.SALUS S.R.L.	Medicina
CORRIAS	MICHELE	CRRMHL71R31B354R	18	O.S.S.	O.S.S.	COOP.SALUS S.R.L.	Riabilitazione
DESSI'	IRMA	DSSRMI64A68H118W	33	O.S.S.	O.S.S.	COOP.SALUS S.R.L.	Medicina
ERBI'	ALESSIO	RBELSS79T16B354H	24	O.S.S.	O.S.S.	COOP.SALUS S.R.L.	Riabilitazione
ERBI'	MASSIMO	RBEMSM74S27B354Y	18	O.S.S.	O.S.S.	COOP.SALUS S.R.L.	Chirurgia
FERREIRA DE LIMA	JACILENE	FRRJLN84C47Z602C	15	O.S.S.	O.S.S.	COOP.SALUS S.R.L.	Medicina
MALLO'	MATTEO	MLLMTT87S01B354I	18	O.S.S.	O.S.S.	COOP.SALUS S.R.L.	Chirurgia
MALLO'	TIZIANO	MLLTZN92C30B354M	24	O.S.S.	O.S.S.	COOP.SALUS S.R.L.	Riabilitazione
MARRAS	MONICA	MRRMNC72E60B354E	33	O.S.S.	O.S.S.	COOP.SALUS S.R.L.	Riabilitazione
MASCIA	GABRIELLA	MSCGRL64B50B354J	18	O.S.S.	O.S.S.	COOP.SALUS S.R.L.	Medicina
MELIS	MAURIZIO	MLSMRZ80B16B354N	33	O.S.S.	O.S.S.	COOP.SALUS S.R.L.	Chirurgia
MELONI	MICHELA	MLNMHL76R47B354H	18	O.S.S.	O.S.S.	COOP.SALUS S.R.L.	Medicina
MUDU	GIORGIO	MDUGRG73E01B354E	18	O.S.S.	O.S.S.	COOP.SALUS S.R.L.	Chirurgia
ORRU'	TIZIANA	RROTZN65A49B354D	33	O.S.S.	O.S.S.	COOP.SALUS S.R.L.	Riabilitazione
PANI	MARIA GRAZIA	PNAMRG72M42L140T	24	O.S.S.	O.S.S.	COOP.SALUS S.R.L.	Riabilitazione
PES	MARIA FRANCESCA	PSEMFR84D68B354T	18	O.S.S.	O.S.S.	COOP.SALUS S.R.L.	Riabilitazione
PINNA	CONSUELO	PNNCSL80M41B354U	18	O.S.S.	O.S.S.	COOP.SALUS S.R.L.	Medicina
PIREDDU	ANDREA	PRDNDR79R06B354F	18	O.S.S.	O.S.S.	COOP.SALUS S.R.L.	Riabilitazione
PUDDU	MONICA	PDDMNC78H46B354A	24	O.S.S.	O.S.S.	COOP.SALUS S.R.L.	Riabilitazione
SANNA	ELENA	SNNLNE96S53E903H	33	O.S.S.	O.S.S.	COOP.SALUS S.R.L.	Riabilitazione
SERRELI	MARIA GRAZIA	SRRMGR81H66E103P	30	O.S.S.	O.S.S.	COOP.SALUS S.R.L.	Riabilitazione
SPANU	VITTORINA	SPNVTR78P63B354G	30	O.S.S.	O.S.S.	COOP.SALUS S.R.L.	Medicina
TRAPANI	VERONICA	TRPVNC96A70E281A	18	O.S.S.	O.S.S.	COOP.SALUS S.R.L.	Riabilitazione
URAS	THOMAS	RSUTMS85M09B354A	18	O.S.S.	O.S.S.	COOP.SALUS S.R.L.	Riabilitazione
SAVA	ANGELA	SVANGL67L63B354E	30	O.S.S.	O.S.S.	Soc.Coop.S.S.I.arl	Chirurgia
PICI	EMANUELE	PCIMNL93S13B354D	30	O.S.S.	O.S.S.	Soc.Coop.S.S.I.arl	Chirurgia
ATZORI	GIORGIO	TZRG RG46P30E022X	1	Fisico - Esperto qualif.	Fisico o qualif.	LIB.PROF.LE	
SCURA	VITTORIO	SCRVTR66P28B354L	10	INGEGNERE	R.S.P.P.	CO.CO.PRO.	

* Qualora il personale sia addetto a più attività, dovrà essere indicato l'orario dedicato a ciascuna di queste.

Il sottoscritto Rappresentante legale dichiara che il personale sopra indicato non si trova in situazioni di incompatibilità, ai sensi della normativa vigente in materia di rapporti di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale.

Il sottoscritto rappresentante legale dichiara, altresì, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001, come introdotto dall'art. 1, comma 42, della legge n. 190/2012, che il personale sopra indicato non è cessato da un rapporto di pubblico impiego con il SSN/SSR o che, qualora sia cessato da tale rapporto, non abbia esercitato, nei tre anni antecedenti la cessazione, poteri autoritativi o negoziali nei rapporti tra questa struttura privata e il SSN/SSR o, in alternativa, che siano trascorsi più di tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro con il SSN/SSR.

ALLEGATO Y ANNI 2025/2026

DENOMINAZIONE STRUTTURA : **CASA DI CURA SANT'ANTONIO SPA**

LIVELLO	DISCIPLINA	POSTI LETTO	TETTO 2025	TETTO 2026
ACUTI	CARDIOLOGIA	5	425.536,99 €	429.563,81€
	GERIATRIA	10	873.907,66 €	882.177,39 €
	MEDICINA	11	795.027,64 €	802.550,93 €
	GASTROENTEROLOGIA	2	209.654,81 €	211.638,76 €
	CHIRURGIA GENERALE	6	738.981,30 €	745.974,23 €
	ORL	3	231.450,60 €	233.640,80 €
	ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA	12	1.080.448,79 €	1.090.672,99 €
	UROLOGIA	10	682.934,97 €	689.397,53 €
	OCULISTICA	2	32.174,75 €	32.479,22 €
	DH MULTIDISCIPLINARE	3	81.993,71 €	82.769,61 €
	DS MULTIDISCIPLINARE	4	830.316,06 €	838.173,29 €
ACUTI TOTALE			5.982.427,28 €	6.039.038,56 €
POST ACUTI	LUNGODEGENZA	16	809.558,17 €	817.218,96 €
	RIABILITAZIONE	19	1.556.842,63 €	1.571.574,91 €
POST ACUTI TOTALE			2.366.400,80 €	2.388.793,87 €
AMBULATORIAL E	SPECIALISTICA*		187.859,01 €	189.636,71 €
	DAY SERVICE		1.842.263,78 €	1.859.696,99 €
AMBULATORIALE TOTALE			2.030.122,79 €	2.049.333,70 €
TOTALE		103	10.378.950,87 €	10.477.166,13

DGR 35/26 DEL 04.07.2025	TETTO 2025	TETTO 2026
PRESTAZIONI CHEMIOTERICAPICHE	134.217,74 €	105.456,81 €
CHIRURGIA ONCOLOGICA,SENOLOGICA E TORACICA	47.934,91 €	47.934,91 €

L'erogazione della tipologia e dei volumi di attività su indicati, è condizionata e subordinata al mantenimento dell'accreditamento.

L'approvazione di nuovi pacchetti di Day Service da parte della RAS implica che l'erogazione delle relative attività dovrà essere in linea con tale regime.

Lungodegenza: i ricoveri devono essere prioritariamente riservati ai trasferimenti dagli Ospedalipubblici.

Oculistica: è esclusa dalla contrattazione l'attività di ricovero afferente al DRG 42 con procedura 14.75 finalizzata alla somministrazione intravitreale di Avastin come da disposizione AIFA.

*Specialistica Ambulatoriale: sono contrattate nel tetto ospedaliero le prestazioni di specialistica ambulatoriale di Cardiologia, Chirurgia Generale, Gastroenterologia, ORL,Urologia,Ortopedia(secondo le tipologie e nel limite dei volumi previsti dal provvedimento di accreditamento).